

STATUTO

AQUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GROTTERIA RC CONTRADA
MARMORA INT. 1 41

Numero REA: RC - 114579

Codice fiscale: 01119150801

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-01-2010 - Statuto completo	2
--	---



Notaio
Salvatore FEDERICO

STATUTO "AQUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - E' costituita con sede nel Comune di Grotteria una cooperativa con

la denominazione "AQUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

La Cooperativa potrà istituire, su delibera dell'Assemblea dei soci, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né succursale anche altrove. Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dai soci.

La cooperativa sarà iscritta a cura dell'Organo amministrativo nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile.

Art. 2 - La Cooperativa ha durata fino al **31 dicembre 2030** e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - La cooperativa sociale persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, rispondendo alle esigenze occupazionali di persone socialmente svantaggiate.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale, ed in rapporto ad esse agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche; la cooperativa sociale, per curare al meglio gli interessi dei soci e della

	collettività deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le altre	
	cooperative, su scala nazionale ed internazionale.	
	La cooperativa sociale ha lo scopo di ricercare e garantire opportunità di	
	lavoro per i propri soci, nel rispetto dei principi e del metodo della	
	mutualità, promuovendo l'inserimento nel mondo del lavoro.	
	In relazione a ciò la cooperativa sociale opera ai sensi e per gli effetti di cui	
	alle lettere A) e B) dell'art. 1 della legge 381/91, in ottemperanza alle leggi	
	regionali, nazionali ed europee in materia nonché della normativa	
	regionale, nazionale e comunitaria in vigore nel settore della formazione, e	
	quindi si propone di promuovere la formazione dei soci e di collaborare alla	
	diffusione del metodo cooperativo.	
	La cooperativa sociale svolge le attività di cui all'art. 1, comma 1 lettere a	
	e b) della legge 381/91, ovvero attività socio - assistenziali e attività	
	finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all' art. 4	
	della legge 52/96.	
	In particolare ai sensi della lettera) del detto art. 1 la società si propone:	
	di incentivare l'inserimento dei propri soci in servizi di assistenza, anche	
	domiciliare, nei comuni, nelle comunità montane, nei comprensori e nella	
	libera professione;	
	di offrire, tramite i propri soci, assistenza a domicilio agli anziani, agli	
	handicappati ed emarginati per il loro recupero sociale; all'uopo la	
	cooperative potrà gestire servizi di carattere socio - sanitario ed educativo	
	rivolti sia alla persona che alla comunità.	
	La cooperativa potrà pertanto gestire, stabilmente o temporaneamente, in	
	proprio o per conto terzi:	

	- attività socio - sanitarie, logo fisioterapeutiche e di sostegno, riabilitative	
	di risocializzazione, di pieno recupero, di singoli, in famiglia e nelle	
	tossicodipendenze e dell'alcolismo; residenze socio - sanitarie per disabili	
	mentali quali: comunità alloggio, comunità terapeutica, casa famiglia,	
	centro diurno e simili, case di cura;	
	- attività socio assistenziali, assistenza domiciliare in centri diurni o in case	
	famiglia, agli anziani abili e disabili, ai portatori di handicap, ai malati	
	psichici, ai minori in difficoltà, alle ragazze madri ed in genere alle persone	
	svantaggiate, centri di accoglienza e residenza per tossicodipendenti,	
	alcolisti, extracomunitari, profughi, barboni e senza fissa dimora in genere;	
	accompagnamento e sostegno rieducativo per giovani e adulti, con	
	particolare attenzione a soggetti in condizione di svantaggio sociale.	
	-corsi di formazione culturale, sociali e professionale, lezioni e conferenze,	
	senza scopo di lucro per incentivare la competenza tecnica dei propri soci;	
	la società cooperativa potrà ancora:	
	gestire, tramite i propri soci, clubs e ritrovi per anziani, ferie organizzate,	
	circoli culturali e ricreativi, mense scolastiche e per pensionati, lavanderie	
	comuni e ogni iniziativa utile allo scopo sociale;	
	- svolgere attività di animazione socio-culturale, animazione di strada e	
	teatrale; giochi ludico - ricreativi, giocoleria, clowneria varia con finalità	
	sociale.	
	Inoltre ai sensi della lettera b) dello stesso art. 1 la cooperativa intende	
	svolgere le seguenti attività:	
	la realizzazione di interventi a salvaguardia del territorio per la	
	valorizzazione di beni culturali nel settore dell'archeologia subacquea e del	

	tempo libero e l'attuazione delle finalità di cui alla legge regionale n. 2 del	
	24 febbraio 1998 e di tutte le altre finalità simili previste dalle leggi	
	regionali, statali e regolamenti comunitari che realizzano sviluppo ed	
	occupazione; attività connesse al turismo, gestione di agriturismi, gestione	
	e fornitura di servizi finalizzati allo sviluppo turistico locale consistenti in	
	servizi di ospitalità diffusa attraverso le seguenti forme: bed and breakfast,	
	ricettività alberghiera, centri ricreativi, agriturismo, con somministrazione al	
	pubblico di alimenti e bevande in tutte le sue forme; promozione	
	dell'immagine del territorio attraverso l'organizzazione di eventi e di	
	manifestazioni e promozione del turismo eco solidale, compatibile e	
	responsabile; progettazione e realizzazione di servizi educativi, creazione,	
	manutenzione e gestione di campi sportivi e di attrezzature sportive in	
	genere, di verde attrezzato, parchi giochi ed altre attrezzature sociali, di	
	servizi ricreativi in genere, con annessa gestione di servizi di sorveglianza	
	ambientale; ricerca scientifica nell'ambito delle acque costiere e marine, del	
	terreno e del sottosuolo e dell'aria; rilevamento di radioattività del	
	sottosuolo marino del terreno e di antenne; rilevamento di inquinamento in	
	generale; ricerche micologiche, risanamento bacini, salvaguardia della	
	fauna selvatica protetta; installazione, riparazione e manutenzione di	
	impianti elettrici civili ed industriali, di condizionamento e di linea freddo,	
	sia pubblici che privati; manutenzione e controllo depuratori; attività	
	sportive acquatiche; raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani; attività di	
	protezione civile.	
	attività nei settori della falegnameria e della lavorazione e produzione del	
	legno, della maglieria, della sartoria, del tessile in genere, della lavorazione	

	del ferro e di altri metalli;	
	attività agricole, che si svilupperanno con le seguenti iniziative: -	
	coltivazione di piante in fondi rustici, allevamento di bestiame,	
	conservazione e trasformazione di prodotti agricoli, lavorazioni agricole a	
	favore di terzi, riqualificazione, realizzazione, fornitura, manutenzione,	
	pulizia e custodia di parchi e verde pubblico o privato;	
	attività nel campo della "rigenerazione urbana", quali: pulizia, custodia e	
	manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici civili ed industriali, pubblici	
	e privati; opere di finitura dei manufatti edili; fornitura, posa in opera e	
	manutenzione di impianti per l'edilizia e di elementi di arredo urbano;	
	opere di finitura dei manufatti edili;	
	attività di raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio, sgombero e	
	trasporto di rifiuti urbani, di rifiuti speciali, di imballaggi, di rifiuti di	
	imballaggio e di beni durevoli;	
	raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, individuati ai sensi dell'art. 33	
	del d.lgs. n. 22 del 1997, avviati al recupero in modo effettivo e oggettivo;	
	gestione di impianti di stoccaggio, di prima lavorazione, di recupero, di	
	riciclaggio e di smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali, degli	
	imballaggi, dei rifiuti di imballaggio e dei beni durevoli;	
	attività di forestazione, di manutenzione del territorio, di salvaguardia e	
	riqualificazione dell'ambiente;	
	servizi per la gestione e fruizione di aree, anche a scopo turistico;	
	attività commerciali, all'ingrosso e al dettaglio, collegate alle attività svolte	
	nei sopraindicati settori della falegnameria, della maglieria, della sartoria,	
	del tessile in genere, della lavorazione del ferro e di altri metalli, delle	

	attività agricole, della gestione, raccolta e trasformazione dei rifiuti, della	
	forestazione, per consentire la vendita all'ingrosso e al dettaglio dei relativi	
	prodotti;	
	servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione	
	di locali pubblici e privati;	
	servizi di trasloco e attività di facchinaggio;	
	autotrasporto di cose per conto di terzi;	
	gestione delle attività nel settore del turismo, fornendo tutti i servizi atti ad	
	incrementare lo sviluppo del turismo sociale sia al mare che ai monti e di	
	tutte le forme del turismo sostenibile con la somministrazione di alimenti e	
	bevande.	
	In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o	
	temporaneamente: corsi di formazione e di avviamento professionale	
	finalizzati all'acquisizione di specifiche professionalità relative ad attività	
	inerenti all'oggetto sociale; nei quali realizzare l'integrazione lavorativa dei	
	soci; laboratori artigianali per la lavorazione del legno; attività finalizzata	
	alla commercializzazione dei propri prodotti, purchè la stessa non assuma	
	carattere prevalente rispetto alle altre attività sociali; forme di solidarietà	
	interna finanziaria che consentano di assicurare un ordinato sviluppo delle	
	attività sociali.	
	La cooperativa per il raggiungimento degli scopi indicati è impegnata ad	
	integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la	
	propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed	
	aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo	
	cooperativo.	

	I soci della cooperativa intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di	
	lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori,	
	rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società, oppure	
	di rapporto di lavoro subordinato.	
	La società può avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non	
	soci.	
	Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla	
	cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in	
	materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.	
	La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi delle mutualità	
	senza scopo di lucro.	
	i soci lavoratori della cooperativa:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli	
	organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione	
	dell' impresa;	
	b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni	
	concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi	
	produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al	
	rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro	
	destinazione;	
	d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in	
	relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. Il socio	
	lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente	

	all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui	
	contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Dall'instaurazione dei predetti rapporti in qualsiasi forma derivano i relativi	
	effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici	
	rispettivamente previsti dalla legge, nonché, in quanto compatibili con la	
	posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte. si	
	applica in ogni caso la legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	ART. 4La società cooperativa, retta dai principi della mutualità, senza	
	finalità speculative, si propone di:	
	- consentire, tramite la gestione in forma associata, continuità di	
	occupazione lavorativa per i soci, nonché le migliori condizioni economiche,	
	sociali e professionali, rispetto a quanto offerto dal libero mercato;	
	- compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari e	
	creditizie atte a raggiungere, sia direttamente che indirettamente, gli scopi	
	sociali e si avvarrà di tutte le provvidenze e le agevolazioni di legge;	
	- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, aderire ad associazioni	
	locali e nazionali ed internazionali nell'interesse dello svolgimento degli	
	scopi sociali di cui ai punti precedente richiedere finanziamenti e contributi	
	da enti pubblici e privati interessati allo sviluppo della cooperazione;	
	- partecipare ai pubblici appalti;	
	- assistere i soci nelle pratiche legali, tributarie e sociali, previdenziali ed	
	assicurative e in tutti quei rapporti che essi possono avere in relazione	
	all'attività da svolgere con enti pubblici e privati.	
	La cooperativa non svolgerà attività riservate per legge a professionisti	

	iscritti in appositi albi protetti.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a	
	quelle sopra elencate, nonché:	
	1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società	
	di capitali che svolgano attività analoghe e comunque accessorie all'attività	
	sociale, partecipazioni strettamente finalizzate e quindi necessarie ed utili	
	al raggiungimento degli scopi sociali con tassativa esclusione di qualsiasi	
	attività di collocamento;	
	2) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia	
	sotto qualsivoglia forma agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a	
	favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;	
	3) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali,	
	assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia	
	con partecipazione ad organismi ed enti idonei.	
	La società non potrà esercitare attività finanziaria nei confronti del pubblico.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 - Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci le persone di ambo i sessi che abbiano compiuto il	
	diciottesimo anno di età, che esercitino attività professionali attinenti alla	
	natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di	
	lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare	
	direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo	
	esercizio ed al suo sviluppo. In deroga a quanto precede, possono essere	

	ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in	
	numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.	
	Oltre alle categorie dei soci fondatori e dei soci cooperatori possono far	
	parte della Cooperativa soci fruitori, che godono a vario titolo direttamente	
	o indirettamente dei servizi prestati dalla stessa Società nonché soci	
	volontari, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla legge n. 381/91, e	
	persone giuridiche nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 11 della	
	stessa Legge. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro soci in	
	base all'appartenenza a una delle sopradescritte categorie.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi di lavoro a eccezione	
	delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le	
	malattie professionali. A essi può essere soltanto corrisposto il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di	
	parametri stabiliti dall'organo amministrativo. Le loro prestazioni non	
	concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli	
	oneri connessi all'applicazione delle norme di cui sopra e ai suddetti	
	rimborsi. Nella gestione dei servizi da effettuarsi in applicazione dei	
	contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci	
	volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non	
	sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti	
	dalle norme vigenti.	
	La Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari senza diritti di	
	amministrazione da offrire in sottoscrizione solo ad investitori qualificati, ai	
	sensi dell'art. 2526 del Codice Civile.	
	Art. 6 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	

	all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;	
	b) precisazione della effettiva attività di lavoro;	
	c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere, il cui complessivo	
	ammontare, al valore nominale, non dovrà superare il limite massimo	
	fissato dall' art. 2525 del cod. civ.;	
	d) versamento dell'eventuale sovrapprezzo;	
	e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.	
	Se il richiedente è un Ente, la domanda deve essere corredata da copia	
	della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo e dello	
	Statuto nonché dall'indicazione della persona delegata alla rappresentanza.	
	L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'-articolo	
	cinque e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'-articolo otto,	
	delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e	
	sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso	
	siano stati effettuati i versamenti di cui all' art. 7.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che	
	siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.	
	La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere	
	nuovamente deliberata.	
	In caso di reiezione della domanda di ammissione, l'Organo	
	amministrativo deve motivare il rifiuto di ammissione e annualmente	
	referire nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di	
	ammissione dei nuovi soci. Il socio non ammesso può ricorrere	

	all'assemblea dei soci entro 60 giorni dalla comunicazione della reiezione.	
	La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.	
	Art. 7 - Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo, (di cui al successivo	
	punto d), se e nella misura stabilita dall' assemblea dei soci e	
	sottoscrivere le quote di cui al precedente articolo 6.	
	Di conseguenza sono obbligati:	
	a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini	
	previsti dal successivo articolo 20;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli Organi sociali;	
	c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le	
	esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;	
	d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall' assemblea dei soci ai	
	sensi del terzo comma dell'articolo 2528 Codice Civile.	
	Art. 8 - E' fatto divieto ai soci, tranne a quelli che rivestano funzioni	
	amministrative, di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative,	
	associarsi a società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque	
	esplichino attività concorrente.	
	E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a favore di terzi	
	esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonché	
	svolgere attività concorrenti in proprio.	
	L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge,	
	l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragion	
	dell'interesse alla loro formazione professionale o al loro inserimento	
	nell'impresa.	

	Nel primo caso, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei	
	soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici,	
	in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. Nel	
	secondo caso, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei	
	soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché	
	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in	
	coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	Il provvedimento di ammissione dell'Organo amministrativo in conformità	
	con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione	
	professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento	
	dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% di quello	
	previsto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il rimborso anche in misura inferiore ai	
	soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque	
	l'attribuzione dei rimborsi nella forma di aumento del capitale sociale o di	
	emissione di strumenti finanziari. Il socio appartenente alla categoria	
	speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto al voto	
	solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto	

	amministratore della Cooperativa. I soci speciali non possono esercitare i	
	diritti previsti dall'art. 2545 –bis del cod. civ.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente	
	statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale .	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza	
	del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal	
	presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio	
	speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci	
	cooperatori a condizione che, come previsto dal provvedimento di	
	ammissione e dal regolamento, egli abbia rispettato i doveri inerenti la	
	formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla	
	cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività	
	economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento	
	nell'organizzazione aziendale. Il tal caso l' Organo amministrativo deve	
	comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario	
	all'interessato secondo le modalità previste dal presente Statuto.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo amministrativo può	
	deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del	
	socio speciale.	
	TITOLO IV	
	RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE	
	Art. 9 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per	
	causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia. Per i soci	
	lavoratori si perde automaticamente anche quando viene meno il rapporto	

	di lavoro per licenziamento, dimissioni, ecc.	
	Art. 10 - I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge,	
	nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, o in caso di	
	inabilitazione al lavoro o di trasferimento. Spetta all' organo amministrativo	
	constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente	
	Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della	
	dichiarazione di recesso.	
	Ove non sussistano i presupposti per il recesso, l'Organo amministrativo	
	deve darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale	
	competente per territorio.	
	Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il	
	recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove	
	il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura,	
	ovvero dalla chiusura dell' esercizio successivo in caso contrario.	
	La decadenza è pronunciata dall' organo amministrativo nei confronti dei	
	soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di legge	
	per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta	
	inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa	
	sociale.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa,	
	l'Assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano	
	raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di	

	sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale	
	prosecuzione del rapporto sociale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio	
	ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione	
	nel libro dei soci.	
	Art. 11 - L'esclusione sarà deliberata dall' organo amministrativo nei	
	confronti del socio:	
	a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla	
	legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto	
	mutualistico.	
	b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle	
	quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad	
	altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte	
	dell'organo amministrativo;	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste	
	dall'articolo 8.	
	L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della	
	pre-stazione di lavoro di cui all'articolo 7 lettera c), e dei rapporti	
	mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al	
	Tribunale competente per territorio entro 60 giorni dalla comunicazione.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel	
	libro dei soci.	
	In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo	
	l'esaurimento del procedimento di opposizione.	
	Art. 12 - Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione	

	debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva	
	ricevuta.	
	Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso	
	presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.	
	Art. 13 - I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui	
	aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei	
	soci ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle	
	lettere d) ed e) dell'articolo 21 del presente statuto e decurtare le perdite	
	imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e, la cui	
	liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla coo-perativa	
	fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile,	
	si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione	
	del bilancio.	
	In ogni caso l'Organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile	
	giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il	
	rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più	
	rate con la corresponsione dei relativi interessi legali.	
	ART. 14 - In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della	
	quota da lui effettivamente versate si matura, nella misura e con le	
	modalità previste nel precedente articolo 13, allo scadere dei centottanta	
	giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del	

	quale si sia verificata la morte.	
	Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di	
	subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di	
	eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo	
	amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla	
	richiesta, con decisione inappellabile.	
	Art. 15 - I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto,	
	dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno	
	dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei	
	precedenti articoli 13 e 14.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta	
	di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o	
	dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla	
	riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e	
	quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva	
	straordinaria.	
	Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il	
	pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto	
	ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga	
	dichiarato lo stato di insolvenza della società.	
	TITOLO V	
	TRATTAMENTO DEI SOCI	
	Art. 16 - Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della	
	parità di trattamento.	

	In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale	
	"lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci	
	stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento	
	aziendale, che non può essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro	
	ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili.	
	Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'organo	
	amministrativo è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le	
	maggioranze di legge.	
	Art. 17 - Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la	
	riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o	
	indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od	
	in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della	
	cooperativa.	
	Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio assente	
	dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso	
	dal lavoro a tempo indeterminato.	
	Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui al comma	
	precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro	
	rispetto alla ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali; salvo	
	il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto,	
	all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti	
	in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre	
	eventualità analoghe.	
	Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabile.	
	TITOLO VI	

	PATRIMONIO SOCIALE	
	Art. 18 - Il patrimonio della società è costituito:	
	dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di	
	quote ciascuna di valore nominale di euro 25,00 (venticinque). Nessun	
	socio potrà possedere un numero di quote tali il cui complessivo valore	
	superi i massimi stabiliti dalla legge;	
	b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di	
	cui all'art.22;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle	
	quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei	
	soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili	
	d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento	
	costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o	
	investimenti;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere	
	impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo	
	patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote	
	sottoscritte.	
	Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.	
	Art. 19 - Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in	
	più soluzioni e più precisamente:	
	a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dall' organo amministrativo e, in	

	difetto, in quattro rate mensili.	
	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di	
	beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le	
	disposizioni in materia previste dal codice civile.	
	Art. 20 - Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a	
	pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell' organo	
	amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del c.c. e con le modalità previste nel	
	medesimo articolo.	
	In caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di	
	prelazione nell'acquisto. Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti	
	regole e condizioni:	
	- Il socio che intenda vendere le proprie quote nominative dovrà	
	comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a	
	tutti gli altri soci, la propria volontà di alienare le proprie quote.	
	Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione inviando,	
	sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio	
	alienante la propria volontà in tal senso.	
	Durante la pendenza del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile.	
	Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comunque offertogli	
	da un terzo apparisse superiore al reale ed effettivo valore delle quote, i	
	soci che hanno esercitato la prelazione, entro il medesimo termine di trenta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di	
	ricorrere al Collegio Arbitrale, promovendone la costituzione con richiesta	
	indirizzata al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società	

	che provvederà a nominare tre arbitri che, riunitisi in collegio,	
	funzioneranno con i criteri di cui all'art. 35 del presente statuto.	
	Il Collegio Arbitrale provvederà a determinare il corrispettivo dovuto per la	
	cessione delle quote in rapporto al valore effettivo e reale della società e	
	ne darà comunicazione a mezzo raccomandata R.R. al socio alienante e al	
	socio o ai soci esercitanti il diritto di prelazione.	
	Le quote del socio alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno	
	esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di essi.	
	Art. 21 - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla	
	redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto	
	inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando	
	le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale	
	dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in	
	conformità con il carattere cooperativo della società, nonché quant' altro	
	richiesto dalla legge e dal presente statuto.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui	
	annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli	
	ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il	
	trattamento economico.	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.	
	Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati;	
	a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci	
	sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo	

	scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 16	
	dicembre 1977, n.904;	
	b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione PROMOCOOP SPA. In	
	difetto di tale adesione il versamento andrà effettuato al Ministero del	
	lavoro (apposito capitolo del bilancio statale);	
	c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai	
	fini mutualistici ;	
	d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà	
	stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare,	
	in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di	
	due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.	
	Nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo erogato ai titolari	
	di strumenti finanziari eventualmente in circolazione e posseduti dai soci	
	cooperatori, sarà del due per cento più elevato di quello erogato ai soci in	
	base alle quote da questi ultimi detenute.	
	e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad	
	aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel tas-sativo	
	limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale an-nuo dei	
	prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto	
	nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello	
	dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti. In alternativa a quanto	
	sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della	
	società con le modalità previste all'art. 2529 del cod. civile;	
	f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad	

	integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto delle	
	previsione del 3^ comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29.9.1973 n.601 e	
	dell'articolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n.278 (approvazione del	
	regolamento relativo alla concessione di appalti a Società cooperative di	
	produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di cooperative per	
	appalti di lavori pubblici);	
	g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio	
	alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al	
	fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale.	
	L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui	
	alle lettere c), d) e) e f) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto	
	indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera	
	a) o a quello previsto dalla lettera g.	
	Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai	
	soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle	
	percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella	
	società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società. Tali	
	pre-stazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci	
	sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio	
	sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la	
	percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta	
	della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali.	
	Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in	
	alternativa:	

	1) di distribuirli in denaro o in natura;	
	2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute	
	3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari, la cui	
	emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato	
	legislativo.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 22 - Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) L'Organo Amministrativo;	
	c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio	
	oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non	
	obbligatorietà.	
	L'ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Art. 23 - La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante	
	avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma	
	sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che	
	deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo	
	raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché	
	da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima dell'	
	adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini	
	sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, E - mail) sempre che sia provato	
	che il socio ne abbia avuto ricezione.	
	In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può curare che	
	l'avviso di convocazione venga effettuata mediante altri mezzi di	

	comunicazione quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici	
	del movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella	
	zona in cui ha sede la cooperativa.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si	
	reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i	
	soci con diritto di voto e presenti o consta che siano presenti o informati	
	l'Organo amministrativo e tutti i sindaci effettivi.	
	L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella	
	obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di	
	pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione	
	delle assemblee.	
	Art. 24 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	L'assemblea:	
	1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il	
	bilancio preventivo;	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli	
	amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei	
	Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;	
	4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su	
	proposta dell'organo amministrativo;	
	5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati	
	alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dall'	
	Organo amministrativo.	

	Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od	
	eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi	
	alla chiusura dell' esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere	
	pertinenti alla particolarità dell'attività della cooperativa e debbono essere	
	dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo amministrativo lo	
	creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle	
	materie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.	
	In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla	
	data della richiesta.	
	L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare	
	sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della	
	cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.	
	Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere	
	illustrati dall'Organo amministrativo nel modo più semplice, ai soci che ne	
	facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per	
	l'assemblea che deve discuterli.	
	Art. 25 - In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda	
	convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei	
	voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo	
	scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza	

	diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il	
	voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto al	
	voto.	
	Art. 26 - Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alza-ta di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.	
	Art. 27 - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti	
	nel libro soci da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute Il	
	socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non	
	Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega	
	scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e	
	conservate fra gli atti sociali.	
	Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari emessi dalla	
	società se non nelle assemblee che deliberano sull'emissione di altri	
	strumenti finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in	
	circolazione. Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di	
	strumenti finanziari formeranno una assemblea separata funzionante a	
	norma dell'art. 2541 del Codice Civile.	
	Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote	
	possedute, con un massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno	
	essere attribuiti voti plurimi.	
	Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e	
	seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle	
	S.r.l.	

	Art. 28 - L'assemblea, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea	
	stessa, o dall'Amministratore Unico.	
	L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente	
	dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto	
	obbligatoriamente.	
	Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un	
	notaio.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Art.29 – La Società è amministrata da un Amministratore unico che deve	
	essere socio.	
	L'Amministratore unico resta in carica a tempo indeterminato, salvo	
	dimissioni o revoca. Si applicano in ogni caso le norme che disciplinano le	
	società a responsabilità limitata.	
	Nel caso in cui siano stabiliti compensi per l'Amministratore spetta	
	all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività	
	collegiale.	
	L'Amministratore unico e' investito dei più ampi poteri per la gestione della	
	società. E pertanto può compiere tutti gli atti e le operazioni sia di	
	ordinaria che di straordinaria amministrazione con la sola esclusione di	
	quegli atti e di quelle operazioni che la legge e lo Statuto riservano	
	espressamente all'Assemblea dei soci.	
	ART. 30 L'Amministratore unico ha la firma sociale e la rappresentanza	
	della Società.	
	Egli perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da	

	privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone	
	liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e	
	passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e	
	amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	IL COLLEGIO SINDACALE	
	Art. 31 - Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come	
	obbligatorio, o quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non	
	obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra	
	i revisori contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due	
	sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato	
	dall'assemblea. La nomina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo.	
	I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.	
	Art. 32 - Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione	
	della Cooperativa, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto,	
	accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio	
	alle risultanze dei libri contabili e delle scritture ed assolve a tutte le altre	
	funzioni attribuitegli dalla legge.	
	I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente	
	ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici	
	e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale,	
	dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.	
	In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'Amministratore unico e il	
	Collegio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.	

TITOLO VIII		
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE		
Art. 33 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi		
dell' art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più		
liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.		
Art. 34 - In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale,		
dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, e i		
dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto alla costituzione e		
all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della		
cooperazione summenzionato; in difetto tale versamento andrà effettuato		
al Ministero del lavoro (apposito capitolo del bilancio statale).		
TITOLO IX		
CLAUSOLA COMPROMISSORIA		
Art. 35 - Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la		
legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga tra i		
soci o tra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di		
liquidazione o i membri di tali organi, ancorchè solo tra alcuni di tali		
soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o		
esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di		
compromesso in quanto riguardante diritti disponibili, è assoggettata alla		
procedura di conciliazione di cui agli articoli 38 e seguenti del Decreto		
legislativo n. 5 del 2003. In caso di esito negativo di tale procedura la		
controversia è deferita al giudizio di un Collegio arbitrale composto da tre		
membri che giudica ritualmente e secondo diritto.		
Il Collegio è nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. nella cui		

	circoscrizione la Società ha la sua sede legale, entro trenta giorni dalla	
	richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. Ove il	
	Presidente designato non provveda, la nomina sarà richiesta, entro dieci	
	giorni dalla scadenza del suddetto termine, al Presidente del Tribunale del	
	luogo in cui la Società ha la sede legale. La sede dell'arbitrato è stabilita	
	nell'ambito della Provincia in cui ha sede la Società. Il lodo arbitrale è	
	sempre impugnabile.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	Art. 36 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo	
	amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.	
	Art. 37 - La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotta le norme	
	previste della legge per le società a responsabilità limitata ai sensi e per gli	
	effetti di cui all'art. 2522 del codice civile.	
	ART. 38 - In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità	
	prevalente si applica la previsione di cui all' art. 2545 - octies del Codice	
	civile.	
	La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve	
	essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per	
	l'assemblea straordinaria.	
	Art. 39 - Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme	
	del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla Cooperazione.	
	Firmato Belcastro Marcello	
	Firmato Martino Antonino	